

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 108

Quesito pervenuto dal Comune di Palermo sull'ammissibilità delle spese per accompagnamento all'autonomia abitativa delle Comunità Rom Sinti Camminanti in un altro Paese dell'UE

La presente per un parere sulla fattispecie indicata in oggetto, che riguarda in atto un unico nucleo seguito nell'ambito del progetto di che trattasi, ma che potrebbe interessare altri nuclei con caratteristiche simili, in relazione all'ammissibilità di spese non specificatamente previste, ma che l'équipe, verificate le esigenze espresse dal nucleo, ovvero ricevere sostegno per l'insediamento in altro territorio non italiano ma europeo, (GERMANIA) per un periodo limitato a tre mesi, potenzialmente capace di offrire maggiori opportunità di inserimento socio-lavorativo, ritenendo la richiesta coerente con gli obiettivi del presente Progetto, le ha valutate positivamente in relazione alle specifiche caratteristiche dei componenti il nucleo, ovvero:

- 1) nucleo di piccole dimensioni (2 adulti e 1 minore) proveniente dal dismesso campo;*
- 2) giovane età dei componenti il nucleo (entrambi i genitori sotto i 22 anni e il figlio tre mesi);*
- 3) padre e figlio cittadini italiani e madre con richiesta di cittadinanza avviata ai sensi dell'art.4 c. 2 L.91/92;*
- 4) riferimenti familiari presenti nel luogo di destinazione richiesto.*

Infatti, la giovane età della coppia genitoriale e il desiderio di inserirsi in un tessuto produttivo, fortemente limitato in un'area complessa quale è il meridione d'Italia per giovani poco scolarizzati e senza competenze specifiche, appaiono elementi a favore dell'ipotesi di trasferimento in altro territorio onde evitare il rischio di ulteriore marginalità socio-economica. Inoltre, l'età del minore inserito nel nucleo, appare ancora idonea a permettere un distacco dalla famiglia allargata nella quale vive adesso (13 componenti) e ad inserirsi senza difficoltà e con naturalezza in un ambiente differente con maggiori risorse funzionali allo sviluppo delle potenzialità di tutto il nucleo. La cittadinanza italiana permetterebbe al nucleo la libera circolazione in ambito europeo e la possibilità di soggiornare oltre i tre mesi senza l'obbligo del permesso di soggiorno. Ulteriore risorsa importante per rendere sostenibile, da più punti di vista, il trasferimento è la presenza di familiari già radicati nel territorio che si sono resi disponibili a sostenere il nucleo nella ricerca di un lavoro e nella creazione di una rete familiare di supporto.

Gli/le operatori/trici del Progetto potrebbero continuare a seguire l'avanzamento delle attività previste nel Piano individualizzato multidimensionale di verifica della rimozione delle cause di esclusione sociale attraverso il percorso che verrebbe preventivamente individuato dalle parti: il conseguimento delle attestazioni di frequenza di corsi di apprendimento linguistico (come da art.6.6 del Capitolato) non sarebbero in italiano ma perseguirebbero le stesse finalità, lo Sportello legale e di orientamento (come da Art. 6.2 del Capitolato) concluderebbe le attività relative all'ottenimento della cittadinanza italiana di un componente il nucleo e proseguirebbe le attività con l'orientamento per un corretto inserimento all'estero, l'esperto in mediazione immobiliare (previsto dall'art. 6,1 del Capitolato) si occuperebbe di seguirebbe la locazione all'estero, effettuando il lavoro di mediazione prima della stipula del contratto d'affitto.

L'équipe di progetto ha pertanto elaborato il seguente quesito che si intende sottoporre al parere delle SS.LL.:

• In relazione all'area d'intervento "Accompagnamento all'autonomia abitativa", che prevede secondo quanto riportato alla voce B) del Piano Finanziario: pagamento di affitto e utenze, si sottopone alla Vostra attenzione la seguente RICHIESTA AMMISSIBILITA' ALLE SPESE

- 1. Sostenere il pagamento degli oneri finanziari riferiti al canone d'affitto dell'alloggio al di fuori del territorio nazionale per un periodo di mesi tre correnti e della caparra;*
- 2. Il rimborso del pagamento delle utenze per i primi 3 mesi, dietro invio di ricevuta dimostrativa dell'avvenuto pagamento;*
- 3. Sostenere il pagamento delle spese relative all'acquisto di piccoli elettrodomestici acquistati fuori dal territorio nazionale;*
- 4. Sostenere le spese del nucleo per raggiungere la nuova destinazione abitativa posta al di fuori del territorio nazionale (biglietti di trasporto);*

Con la presente si chiede conferma circa quanto sopra esposto, poiché è necessario verificare le tipologie di spese che possono essere imputate al progetto.

La richiesta di parere intende verificare l'ammissibilità a finanziamento delle spese indicate nell'ambito dell'Asse prioritario 3 "Servizi per l'inclusione sociale" e precisamente nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.2 "Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti".

All'interno di questo obiettivo, il Programma sostiene l'integrazione socioeconomica delle comunità Rom, Sinti e Camminanti e degli individui senza dimora (tra cui anche i beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e i richiedenti asilo), che rappresentano le situazioni di più estrema marginalità

sociale, segregazione e, spesso, grave deprivazione materiale presenti nelle aree delle città metropolitane e in particolare nel territorio dei Comuni capoluogo, per cui, in linea con le strategie nazionali di riferimento, l'Obiettivo specifico del Programma è assicurare il pieno reinserimento sociale degli individui e delle famiglie prese in carico e la loro uscita duratura da una situazione di emergenza abitativa, che si declina - a seconda dei casi - come superamento dei campi per le comunità emarginate e come copertura dei fabbisogni di primo soccorso, accoglienza e reindirizzo verso l'accompagnamento alla casa per i senza dimora.

Per entrambi i gruppi target, il risultato atteso è la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e gli individui coinvolti. L'indicatore di risultato, quindi rileva la percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione dell'intervento.

Con riferimento alle tipologie di spese indicate dal quesito, si segnala che il Fondo Sociale Europeo (FSE), ai sensi dall'art.13, comma 2 del Reg. (UE) 1304/2013, *"può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:*

- a) l'operazione va a beneficio della zona di programma;*
- b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa."*

Pertanto, allo stato, le spese indicate dal Comune non possono essere considerate ammissibili in quanto le informazioni fornite non permettono di valutare la sussistenza delle due condizioni necessarie previste dal Regolamento FSE per ritenere finanziabili spese da sostenere al di fuori dell'ambito di applicazione del PON ma all'interno dell'Unione.

In particolare, per poter permettere tale valutazione, con riferimento alla condizione a), è necessario che il Comune fornisca una relazione in cui si descrivono puntualmente i benefici che l'operazione apporterebbe ai territori del PON.

La condizione b) presuppone, invece, che l'AdG, l'Ufficio Controlli e l'AdA riescano ad assicurare lo svolgimento delle attività di competenza nelle verifiche sulle spese progettuali sostenute in Germania o che ci sia un accordo con le autorità dell'altro Stato membro per rispettare gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione in oggetto.



Anche in questo caso è quindi necessario che il Comune presenti una relazione dettagliata sulle modalità con cui prevede di monitorare la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività del piano individuale di inserimento socio-abitativo in Germania previste dall'operazione, nonché le modalità attraverso le quali il Comune potrà proseguire con la presa in carico della famiglia trasferita.

